

ASPETTI FISCALI DELL'ARBITRATO



29 aprile 2021

NORMATIVA E PRASSI

- DPR n. 642 del 1972 Imposta di bollo
- DPR n. 131 del 1986 Imposta di registro
- DL 83/2015 Decreto Giustizia per la crescita
- Risoluzione AdE 89/E 2016 Bollo procedimenti arbitrali

IMPOSTA DI BOLLO

DPR 26 ottobre 1972, n. 642

Art. 1 «Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa»;

L'imposta a seconda degli atti è dovuta sin dall'origine, oppure solo in caso d'uso. Può essere fissa o in percentuale in base all'importo indicato nell'atto.

Soggetti

Sono obbligati in solido:

- Le parti che sottoscrivono, ricevono o accettano atti non in regola con l'imposta di bollo
- Coloro che fanno uso di atti non soggetti all'imposta sin dall'origine. Le parti del contratto sono solidali dell'imposta o nel caso di contratto soggetto a registrazione solo in caso d'uso la parte che ne ha interesse.

Art.19. La responsabilità solidale degli Arbitri.

Presupposto oggettivo

A differenza dell'imposta di registro che ha come suo oggetto il "negozio giuridico" e che colpisce, in genere il mero contenuto patrimoniale dell'atto e la sua funzione economica, l'imposta di bollo attiene al suo aspetto formale e ha come suo oggetto diretto il documento nel quale il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale e stragiudiziale sono contenuti.

IMPOSTA DI BOLLO

DPR 26 ottobre 1972, n. 642

Gli atti, i documenti e i registri possono essere, a seconda del tipo di atto:

- soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine;
- soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso;
- esenti;

Il DPR n. 642/1972 prevede infatti una serie di atti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo e che vengono riportati nell'Allegato B.

Per gli atti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine, le marche da bollo devono essere applicate prima della sottoscrizione o scritturazione (art. 11 comma 1) ed annullate con specifiche modalità (art. 12).

IMPOSTA DI REGISTRO

DPR 26 aprile 1986, n. 131

L'imposta di registro trae origine dall'esigenza di documentare i rapporti giuridici, conservando presso l'Agenzia delle Entrate gli atti scritti che li provano, e di attribuire ad essi una data certa opponibile a terzi.

La capacità contributiva su cui si basa il tributo è data dal contenuto patrimoniale degli atti soggetti a registrazione.

Si applica *«agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione»*.

IMPOSTA DI REGISTRO

DPR 26 aprile 1986, n. 131

Presupposto soggettivo

Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro:

- Il notaio rogante => se atto stipulato di fronte ad un Notaio;
- Parti contraenti;
- Rappresentanti delle società;
- (Pubblici Ufficiali)

Presupposto oggettivo

Atti scritti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello stato italiano.

Ad essi si aggiungono:

Contratti verbali aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili o aziende, nonché gli affitti degli stessi beni;

Contratti formati al di fuori dello stato ma che coinvolgono immobili che si trovano nel territorio stesso o aziende ubicate in Italia.

IMPOSTA DI REGISTRO

DPR 26 aprile 1986, n. 131

Base imponibile ed aliquote

L'imposta può essere in misura fissa, di solito pari ad euro 200, ovvero variabile.

Le varie aliquote dell'imposta di registro sono riassunte nella Tariffa del DPR 131/86

IMPOSTA DI REGISTRO

DPR 26 aprile 1986, n. 131

Ai fini della registrazione, gli atti giuridici si distinguono in quattro categorie:

- **registrazione in termine fisso** (art 13) Ad esempio da richiedersi entro 20, 30 o 60 giorni dalla data di redazione dell'atto.
- **registrazione in caso d'uso** (art 6) (ad esempio nel caso di un atto che è depositato presso cancellerie giudiziarie per essere acquisito agli atti nell'ambito di attività amministrative ovvero presso amministrazioni dello Stato o di enti pubblici)
- **atti non soggetti a registrazione (esenti).**
- **registrazione d'Ufficio** (art 15) su richiesta della Guardia di Finanza o del Pubblico Ufficiale che rinvenuto l'atto per cui non è stato rispettato l'obbligo.

Per l'arbitrato, l'imposta di registro rileva solo per la convenzione arbitrale e per il lodo

Convenzioni Arbitrali

Il compromesso e la clausola compromissoria sono soggetti a:

- **Imposta di bollo** varia tra compromesso e clausola compromissoria:
 - Compromesso: in generale sin dall'origine (in caso d'uso se formato all'estero)
 - Clausola compromissoria: segue l'atto in cui è inserita.
- **Imposta di registro**: a tassazione in misura fissa. L'adempimento dell'imposta varia in base alla forma dell'atto:
 - Termine fisso se l'atto è contenuto in una scrittura privata autenticata o in un atto pubblico
 - in caso d'uso se l'atto è contenuto in scrittura privata, formato per corrispondenza o in un atto formato all'estero.

Atti del procedimento arbitrale

Rilevano ai fini dell'imposta di **bollo**.

Non rilevano ai fini dell'imposta di **registro**.

All'arbitrato non si applica il Contributo Unificato.

Gli atti delle parti e i provvedimenti del Tribunale Arbitrale sono soggetti all'imposta di bollo (€ 16 ogni quattro facciate). Sono escluse le copie per il Tribunale Arbitrale (art. 20, parte I, Tariffa allegata).

I documenti depositati dalla parti non sono atti e quindi non sono soggetti all'imposta di bollo.

Gli atti soggetti a bollo possono essere prodotti anche se non regolarmente bollati e gli arbitri non possono rifiutarne la produzione, (ai sensi dell'art 19 DPR 642/72) tuttavia restano obbligati a inviarli agli uffici finanziari per la regolarizzazione entro 30 giorni. (responsabilità fiscale degli arbitri).

Sono atti: la nomina CTU da parte del Tribunale Arbitrale, la relazione del CTU, i verbali degli arbitri, l'escussione testi etc...

Lodo

Rileva ai fini dell'imposta di **bollo**.

Rileva ai fini dell'imposta di **registro**.

Ai fini dell'imposta di registro oggetto della registrazione è il decreto che dichiara esecutivo il lodo. Per analogia con le sentenze civili le aliquote ammontano a:

1% per accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

3% se con condanna a pagamento di somme

L'imposta è dovuta in modo solidale.

Il lodo non omologato non è soggetto a imposizione e pertanto in caso l'adempimento spontaneo comporta un vantaggio fiscale per le parti.

Il lodo è sempre soggetto l'imposta di bollo.

Gli arbitrati irrituali non vengono esplicitamente trattati dalle norme tributarie e pertanto ai fini dell'imposta di registro emergono alcune incertezze.

Risoluzione 89/E 2016

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Camere di Commercio non possono utilizzare le proprie autorizzazioni al pagamento della imposta di bollo, di cui all'art 15, in quanto l'imposta è dovuta fin dall'origine.

«...si ritiene che l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti del procedimento arbitrale, oggetto del presente interpello, gravi sulle parti (imprese e/o privati) che procedono alla formazione di detti documenti e li presentano in via telematica alla camera di commercio; pertanto, per i documenti in argomento l'imposta di bollo non potrà essere assolta dalla camera di commercio utilizzando l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della quale risulta già in possesso.»

Agevolazioni fiscali

Alle parti che hanno corrisposto un compenso agli arbitri al termine di un arbitrato, richiesto in pendenza di un processo civile e concluso con un lodo, è riconosciuto un credito di imposta. (art 21 bis DL 83/2015)

La domanda deve essere inviata tra il 10 gennaio ed il 10 febbraio dell'anno successivo e l'importo del credito è commisurato al compenso corrisposto fino a concorrenza di € 250.

Il maggior beneficio fiscale dell'arbitrato rituale risiede nella possibilità di non omologare il lodo nel caso di spontanea esecuzione dello stesso.

Grazie per l'attenzione



**Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Firenze**